



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01 / fasc. 20.80.1

Allegati: 11

Roma. vedi intestazione digitale

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All'

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Transizione Ecologica
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All'

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

All'

Ministero della Transizione Ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 4775] – Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato “Rosamarina”, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW e le relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Lavello e, limitatamente alle opere di connessione, di Venosa e Melfi, in provincia di Potenza.

Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E. p.o.

“
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Segretariato Generale
ufcam.dica@pec.governo.it
segreteriaufcam@governo.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Star



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- “ **Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata**
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it
- “ **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata**
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
- “ **NDG - Servizio II
Scavi e tutela del patrimonio archeologico**
dg-abap.servizio2@beniculturali.it
- “ **NDG - Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**
dg-abap.servizio3@beniculturali.it
- “ **Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale**
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- “ **Provincia di Potenza**
protocollo@pec.provinciapotenza.it
- “ **Comune di Lavello**
info@pec.comune.lavello.pz.it
- “ **Comune di Venosa**
protocollo@pec.comune.venosa.pz.it
- “ **Comune di Melfi**
protocollo@pec.comunemelfi.it
- “ **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**
edprenewablesitaliaholding@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario



Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è ridenominato *“Ministero della cultura”*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

3/40

X
GPP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 e al procedimento descritto in oggetto, la Soc. **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con istanza prot. n. 112_19hol del 01/07/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 21142_A del 29/07/2019, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo al progetto indicato in oggetto;



Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

L'istanza per rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, comprenderebbe, oltre al provvedimento di VIA, il rilascio dei seguenti due titoli ambientali:

- a) *autorizzazione paesaggistica* ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 142/2004;
- b) *autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico* di cui al R.D. 30/12/1923, n. 3267 e al DPR 24/07/1977, n. 616;

VISTO, al riguardo, che l'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che, nell'ambito del provvedimento unico di competenza statale, il Proponente può chiedere il rilascio di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio di un progetto, quali quelle sopra elencate, ma che, al riguardo, al fine di consentirne il rilascio da parte alle amministrazioni competenti occorre fornire la documentazione e gli elaborati progettuali previsti a tale scopo dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che, l'allora **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** con nota prot. n. 18308 del 15/07/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 19625 del 16/07/2019, a seguito dell'esame per la verifica amministrativa dell'istanza e della documentazione trasmessa, nel riscontrare l'assenza di cartelle dedicate contenenti la specifica documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni sopra richiamate, ha chiesto al Proponente di fornire la documentazione relativa a dette autorizzazioni ambientali sulla base delle indicazioni delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.*";

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 130_19hol del 22/07/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 23110 del 22/08/2019, la Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l., al fine di recepire quanto osservato **ha riformulato una nuova istanza ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, in sostituzione della precedente;**

CONSIDERATO, pertanto, che l'allora **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, con nota prot. n. 20569 del 05/08/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 22023 del 06/08/2019, esaminata la documentazione integrativa acquisita, ha comunicato di aver proceduto alla pubblicazione sul proprio sito web all'indirizzo <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7160/10313> del **Progetto, dello Studio di impatto ambientale comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché della documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica, all'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico**, precisando che il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione da parte dei soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti (art. 27, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), sarebbe decorso dalla data della medesima comunicazione;

CONSIDERATO che, successivamente, **la medesima Direzione**, con nota prot. n. 23456 del 17/09/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 25998 del 20/09/2019, decorso il suddetto termine (06/09/2019) ed avendo verificato la conformità della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale alle



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

5/40

Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., **ha comunicato la procedibilità dell'istanza**, comunicando, altresì, che, con riferimento alla verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione, **la Regione Basilicata** - Ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale, con nota 0140957 del 29.08.2019, ha rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriori elementi necessari alla formulazione del proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO, inoltre, che con la suddetta nota, l'allora **Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, ha segnalato che, nell'ambito della citata consultazione, nelle more dell'avvio del procedimento di VIA, **la Provincia di Potenza**, con nota prot. G 0030420/2019 del 05.09.2019 ed **il comune di Lavello**, con nota del 28.08.2019, hanno trasmesso le proprie osservazioni, pubblicate sul sito web ed inoltrate alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, affinché venissero considerate nell'ambito di una eventuale richiesta di documentazioni integrativa ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs 152/2006;

PREMESSO che:

- l'intervento proposto prevede la realizzazione di **un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW nel comune di Lavello e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Venosa e Melfi, in provincia di Potenza, per la connessione alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) 30/150 kV nel comune di Melfi;**
- L'istanza è stata formulata sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW;
- Il progetto rientra, infatti, nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*;
- Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al **D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169**, pubblicato sulla G.U.n. 16 del 21/01/2020, (ex-art. 14, comma 2, lett. r) del **D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76**, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 07/08/2019), è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, **questa Direzione Generale**, con nota prot. n. 27156 del 01/10/2010, ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio di esaminare la documentazione trasmessa dal Proponente e di voler formulare il proprio parere segnalando, per ciascun aspetto di propria competenza, ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, e, ove fossero riscontrate, anche sulla base delle osservazioni pervenute dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dal comune di Lavello, carenze nello Studio di Impatto Ambientale e/o nella Relazione Paesaggistica, le eventuali richieste di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, inoltre, con la medesima nota, questa Direzione Generale, in merito agli aspetti procedurali, ha ritenuto utile precisare che:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Per quanto di competenza di questa Amministrazione, **il provvedimento unico comprende**, oltre all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, anche il rilascio dell'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, e che, sulla base di quanto evidenziato dal Proponente, si presuppone che l'intervento proposto non interferisca con beni culturali vincolati ai sensi della Parte II dello stesso decreto legislativo;
- Il comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2004 stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce **il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25;**
- Dal combinato disposto di tali disposizioni con quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di autorizzazioni (ex-art. 21 ed ex-art. 146, c.4) è opportuno sottolineare **che la VIA, pur essendo solo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il provvedimento finale, assume un carattere preminente, in quanto presupposto per l'applicazione della disciplina, ma altresì presupposto per il rilascio degli altri titoli autorizzativi. In caso di VIA negativa non sarà possibile assumere la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi.**

PRESO ATTO, per quanto sopra, che, nell'ambito del procedimento di V.I.A., sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni documentali:

- **Comune di Lavello**, con nota del 26/08/2019, acquisita agli atti con prot. n. 23543 del 29/08/2019;
- **Regione Basilicata**, con nota prot. n.140957 del 29/08/2019, richiesta integrazioni documentali finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- **Provincia di Potenza**, con nota prot. G.0030420/2019 del 05/09/2019;

CONSIDERATO che il Gruppo istruttore della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con nota prot. n. 3943 del 18/10/2019, acquisita agli atti di questa Direzione con n. 29961 del 22/10/2019, ha convocato **una riunione istruttoria presso la sede** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il giorno 07/11/2019;

VISTO e CONSIDERATO che, con nota prot. n. n. 32404 del 12/12/2019, acquisita agli atti con prot. n. 37371 del 12/12/2019, la ex-DVA ha trasmesso la nota prot. CTVA/4695 del 02.12.2019 con cui la **Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**, a seguito della propria attività di analisi e di valutazione ed in considerazione di quanto emerso nella citata riunione, ha comunicato la necessità di acquisire alcuni approfondimenti, chiarimenti, e integrazioni inerenti alla documentazione presentata, evidenziando quanto segue:

"Le seguenti richieste di integrazione rappresentano i contenuti minimi necessari ad una propria valutazione di impatto ambientale dell'opera in progetto.

Si chiede, pertanto, di rispondere in maniera pertinente e dettagliata a quanto richiesto, così da permettere una valutazione complessiva e organica, come richiesto dalla normativa in materiale di valutazione di impatto ambientale.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

7/40

X
GR



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Di seguito le puntuali richieste:

1. Fornire le opportune controdeduzioni ad eventuali osservazioni pervenute.
2. Integrare la documentazione dello Studio di Impatto Ambientale con uno o più elaborati redatti in piena conformità alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.104/2017, di cui all'art.22 "Contenuti dello Studio di impatto ambientale" ed in particolare di tutto ciò previsto nell'allegato VII, comprendendo:
 - una descrizione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero;
 - l'esplicitazione della descrizione delle responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
3. Considerato che nelle vicinanze dell'area sono esistenti impianti attivi da molti anni e che dovrebbe essere dotato di opportuni sistemi di monitoraggio e rilevazione dati anche ambientali, fornire informazioni adeguate ed aggiuntive sullo stato attuale dell'ambiente, con particolare riferimento ai monitoraggi già utilizzati per situazioni relative alle componenti avifauna, rumore, vibrazioni ed elettromagnetismo.
4. In merito alla localizzazione la documentazione deve essere approfondita in relazione all'accertamento dei fattori non escludenti per aree e siti non idonei alla installazione di parchi eolici, ed in particolare alla Legge regionale 54/2015. La compatibilità di localizzazione va estesa al riferimento al Piano Urbanistico dei Comuni ed il PTCP della Provincia interessati, considerando l'ammissibilità della realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, e, se del caso, su come si intende superare le suddette incoerenze con la pianificazione vigente.
5. Nella documentazione mancano indicazioni non appare adeguata la valutazione degli impatti cumulativi, ovvero la necessità di censire gli interventi già attuati o previsti che determinerebbero in un'area vasta, un impatto sugli elementi avifauna, storici, paesaggistici e naturalistici. In particolare si chiede di esaminare gli impatti connessi all'esistente impianto esistente in Lavello.
6. Nel quadro progettuale estendere la descrizione in merito alla fase lavori della Sottostazione Elettrica, comprensivi delle metodologie, cronoprogramma, caratteristiche dei lavori anche con ulteriori sulla tempistica e sulle modalità di fornitura a TERNA. Per quanto riguarda il cantiere nel suo insieme, considerate le rilevanti dimensioni delle torri e delle pale, fornire dati e informazioni con particolare riferimento ai trasporti ed alla logistica di progetto. Descrivere adeguatamente nella Relazione Tecnica e recepire nel SIA l'aspetto delle Piste di cantiere. Integrare infine la documentazione con i dettagli degli impatti in fase di decostruzione e della realizzazione dell'opera (lavori).
7. In merito allo studio sull'impatto visivo e paesaggistico occorre ampliare i foto-inserimenti resi disponibili anche da posizioni maggiormente significative rispetto a quelle già depositate. In merito allo studio sull'impatto visivo e paesaggistico, riesaminare gli indicatori di impatto, implicando tra l'altro punti di osservazioni più specifici presenti nell'area.
8. Predisporre un apposito studio sull'impatto luminoso nel periodo notturno comprensivo della valutazione cumulativa con altri impianti già esistenti nell'area vasta.
9. Acquisire maggiori informazioni relativamente all'avifauna non essendo ritenuto sufficiente



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

8/40

✱
400



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

quanto eseguito e comunque raccogliendo ed elaborando informazioni che consentano di verificare le attuali condizioni dell'area per i passaggi migratori e per le presenze stanziali, in particolari di specie rapaci. Qualora nel monitoraggio siano individuati effetti di cumulo, diretto o indiretti, il Proponente dovrà porre in essere tutte le possibili mitigazioni, che dovranno già essere individuate nel progetto di monitoraggio. Il Proponente dovrà produrre comunque un progetto di monitoraggio avifaunistico in corso d'opera e di esercizio, secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA).

10. Per quanto attiene l'Ambiente idrico acquisire il parere dell'Autorità di Bacino e riscontrare eventuali prescrizioni e/o segnalazioni di vincoli specifici relativamente alla classificazione.
11. Per l'ambiente rumore e vibrazione occorre completare il censimento dei ricettori. Il Proponente deve estendere l'area di studio considerando tutti i ricettori presenti ed ubicati entro una distanza minima di 1000 metri da ciascun aerogeneratore. In relazione alla "Fase di cantiere" è opportuno completare gli elaborati inerenti l'impatto con l'integrazione di mappe acustiche (rumorosità prodotta dai cantieri, fissi e/o mobili anche se temporanei - ubicazione dei cantieri e aeree d'occupazione). In relazione alla "Fase di esercizio" è completare gli elaborati con l'integrazione di mappe acustiche nonché fornire i criteri con i quali tali dati di potenza sonora sono stati utilizzati ai fini della determinazione dei livelli acustici ai ricettori. In particolare, devono essere riportati i regimi di vento che sono stati considerati nel calcolo e secondo quali occorrenze all'interno del periodo di riferimento. Per la componente vibrazioni è opportuno che il Proponente effettui una stima previsionale dell'impatto dovuto alle vibrazioni (UNI 9916 - UNI 9614) su eventuali ricettori potenzialmente impattati in fase di cantiere e più prossimi alle aree di cantiere stesse, fornendo, oltre ai parametri di emissione dei singoli macchinari impiegati, la caratterizzazione della sorgente in termini di modalità, di fasi di cantiere ed attività."

CONSIDERATO che, la Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con nota prot. n. 012_20rm. del 10.01.2020 acquisita agli atti con prot. n. 1378 del 14/01/2020, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla ex-DVA;

PRESO ATTO che, come comunicato dalla **Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS, ex-DVA)** con nota prot. n. 8893 del 11/02/2020 acquisita agli atti con prot. n. 5365 del 11/02/2020, la medesima Società, con successiva nota del 30.01.2020, ha provveduto, in ragione della sostanzialità per contenuto e per entità della documentazione integrativa in questione, ad inviare unitamente alla documentazione integrativa un nuovo avviso al pubblico, pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA, dando avvio, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs 152 del 2006, ad una nuova consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 071_20rm del 24/02/2020, ha formulato alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, una "Richiesta di presa d'atto dell'assenza di vincoli paesaggistici e della NON necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004", comunicando che "a seguito di approfondimenti tecnici in situ, ha verificato che i vincoli paesaggistici interferenti con le opere in progetto sono superabili tecnicamente senza interessare direttamente i beni tutelati e conseguentemente



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

9/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

non risulta necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, come da documentazione tecnica che si allega alla presente.” E chiedendo alla medesima Regione Basilicata “*di prendere atto dell'approfondimento tecnico atto a tutelare i beni paesaggistici ed a superare i vincoli paesaggistici sulle aree di progetto e della conseguente non necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.*”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4231 del 18/05/2020 acquisita agli atti con prot. n. 15404 del 19/05/2020, **la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, ha comunicato che, come evidenziato dal Proponente nelle integrazioni prodotte in data 10/01/2020, pur essendo l'impianto localizzato interamente nel territorio della Regione Basilicata, l'area vasta di indagine definita ai sensi del DM 10/09/2010 dal perimetro di 10 km dall'intorno degli aerogeneratori, ricomprendendo porzioni territoriali dei comuni di Ascoli Satriano, Cerignola, Canosa di Puglia e di Minervino Murge, ha consentito l'individuazione di ulteriori punti sensibili ricadenti sul territorio della Regione Puglia ascrivibili all'insieme dei beni paesaggistici rientranti nella "struttura antropica e storico-culturale" definiti dalle norme di attuazione del PPTR della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, **questa Direzione Generale**, con nota prot. n. 15752 del 21/05/2020, ha ritenuto necessario, anche in considerazione di quanto stabilito al Punto 10.6 della Parte II delle Linee guida allegate al DM 10.09.2010, coinvolgere nel procedimento di cui trattasi anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia in quanto competente per la valutazione degli effetti del progetto sul territorio della regione Puglia;

CONSIDERATO che, in proposito, **questa Direzione Generale**, con nota prot. n. 16631 del 01/06/2020, ha comunicato alla Direzione CreSS del Ministero dell'Ambiente quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 4101 del 27/05/2020, acquisita agli atti con prot. n. 16261 del 27/05/2020, al fine di esprimere le proprie valutazioni, chiedendo le seguenti ulteriori integrazioni documentali:

“(...) una tavola grafica con inserimento su ortofoto (in scala 1:2000 o 1:5000) dell'impianto eolico in oggetto con delimitazione dell'A.V.I. in cui siano individuate le zone vincolate ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004 ricadenti nel territorio pugliese, tale elaborato dovrà essere accompagnato da un'ampia documentazione fotografica e relative fotosimulazioni degli aerogeneratori con riprese da/verso i suddetti beni vincolati.”

Con la medesima nota questa Direzione ha, inoltre, ribadito la necessità di disporre di “*un quadro aggiornato della mappatura nell'area vasta di riferimento del progetto in esame, ricadente in parte in regione Basilicata ed in parte in regione Puglia, di tutti gli impianti esistenti, di quelli in corso di realizzazione, di quelli già autorizzati e non ancora realizzati e di quelli per i quali è in itinere la procedura autorizzativa regionale, sia nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale che di PAS, evidenziandone la puntuale localizzazione, anche rispetto alla delimitazione di eventuali aree non idonee.*”

CONSIDERATO che la **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con nota prot. n. 305_20rs del 23/06/2020, acquisita agli atti con prot.n. 19030 del 25/06/2020, ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che la **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, con nota prot. n. 439_20rs del 03/09/2020, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 25835 del 04/09/2020, ha fornito alcune



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

10/40

X
GPP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ulteriori integrazioni documentali in riscontro ad una richiesta della Regione Basilicata del 28/07/2020;

RITENUTO, in proposito, di dover richiamare quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 recante "Norme in materia di domini collettivi.":

"6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.";

VISTO e CONSIDERATO, inoltre, che, sotto il profilo programmatico:

- l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Lavello e Venosa, e l'intero territorio dell'Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- gli obiettivi su richiamati coincidono ed integrano quelli definiti dalla Regione Basilicata nel **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "Distretto di turismo rurale" e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse "Aree interne della Regione";
- il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "l'Italia del turismo e della cultura", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come "**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale**", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della "**strategia nazionale per i parchi, le aree**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:

- **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiere” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - **il paesaggio riveste un ruolo fondamentale** nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... *una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "paesaggi rurali storici":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio* – Punto 16.1 dei "*Criteri generali*", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;

- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”**;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- in quanto interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

15/40

X
GAP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale**;
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità**;
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/40

Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'**obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", **in merito alla localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burden sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;

- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

- **la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 10181 del 09/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 32607 del 09/11/2020, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al n. 11222-A del 21/11/2019 riguardante il progetto in argomento,

- *premesso che la Società proponente ha presentato istanza (prot. n. 112_19hol del 01/07/2019) per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo al progetto indicato in oggetto;*
- *posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. n) del regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.M. 23 gennaio 2016, è la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti Paesaggio - Servizio V "TUTELA DEL PAESAGGIO" - l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ad esprimere, nel medesimo ambito, il parere per le successive determinazioni del Ministro;*
- *visti i relativi elaborati progettuali consultati telematicamente e la documentazione integrativa prodotta, questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.*

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico: nessuno*

1.1.b. *indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c)** "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" :*

Torrente Lampeggiano

Torrente Capellotto

Torrente Olivento

Vallone Casella

Vallone Catapane

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *"le zone di interesse archeologico" :*

Le interferenze con la rete tratturale da parte del tracciato dei cavidotti sono 15, di cui 7 interferenze di tipo longitudinale ed 8 di tipo trasversale.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/40

AC



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Interferenze di tipo longitudinale:

- n. 3 interferenze con Regio Tratturello Lavello – Minervino (Comune di Lavello);
- n. 1 interferenza con Regio Tratturello Stornare – Montemilone n.14 (Comune di Lavello);
- n. 1 interferenza con Tratturello Venosa - Ofanto (Comuni di Lavello e Venosa);
- n. 2 interferenze con Tratturello Lavello – Minervino (Comuni di Lavello e Venosa).

Interferenze di tipo trasversale:

- n. 2 interferenze con Tratturello Venosa - Ofanto (Comuni di Lavello e Venosa);
- n. 1 interferenza con Tratturello Lampeggiano (Comune di Lavello);
- n. 1 interferenza con il Regio Tratturello Vallecupa - Alvano (Comune di Lavello);
- n. 1 interferenza con il Tratturo Lavello – Ascoli – Foggia;
- n. 1 interferenza con il Tratturo La Loggia;
- n. 1 interferenza con Tratturo Melfi - Cerignola (Comune di Melfi);
- n. 1 interferenza con il Regio Tratturello Foggia – Ordona – Lavello (Comune di Melfi)

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Il richiedente ha prodotto l' elaborato "Relazione_Integrazioni_punto_4" che mette in evidenza le interferenze tra il patrimonio paesaggistico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, ovvero:

- Buffer di 500 ml con le acque pubbliche

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: nessuno

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett a)

Invaso del Rendina (individuazione linea di battigia - quota di massimo invasore mt 199,00 s.l.m.)

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b)

Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) – Bacino Ofanto

Invaso del Rendina (o Abate Alonia) – Bacino Ofanto

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c)

Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. N. 580

Vallone delle Castagne o D. Lucito inf. N. 481

Vallone Chiatraguarnieri

Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena inf. n. 589

Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico inf. n. 586

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

Querceti mesofili e meso-termofili nel comune di Montemilone

Querceti mesofili e meso-termofili nel comune di Lavello

1.1.f. segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "zone di interesse archeologico di nuova istituzione"

Gli aerogeneratori in progetto come pure le opere di connessione fino ad intercettare il Torrente Olivento cadono interamente all'interno dell'Ager Ofantino; parte delle opere di connessione, a partire dall'uscita dall'area industriale di S. Nicola di Melfi fino alla stazione già esistente Terna cadono nel Comprensorio Melfese.

L'impianto di progetto è in connessione visiva con l'antico abitato daunio di Forentum.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

LAVELLO

Masseria Bosco Delle Rose – Vincolo D.M. 13.10.92

Masseria Marchesa – Vincolo D.M. 19.11.92

Masseria Finocchiaro – Vincolo D.M. 19.11.92

Masseria Iannuzzo – Vincolo D.M. 08.10.92

Masseria Giustino Fortunato – Vincolo D.M. 27.09.89

Camino in pietra Casa Vulpio – Legge 364, Not. 06.08.26

Camino ligneo Palazzo Ducale – Legge 364, Not. 07.08.26

Palazzo Ducale – Legge 364, Not. 17.11.26

VENOSA

Masseria Saraceno - Quaranta – Vincolo D.M. 08.02.97 – D.M. 27.08.98

Ex Monastero S. Agostino – Vincolo D.M. 11.09.90

Palazzo La Torre – Vincolo D.M. 17.04.90

Castello – Vincolo D.M. 01.03.97

Masseria Matinella Veltri – Vincolo D.M. 27.02.92

Masseria Santangelo – Vincolo D.M. 03.04.92

Masseria Casone – Vincolo D.M. 08.10.92

Masseria Trentangeli – Vincolo D.M. 02/10/92

MELFI

Castello – Vincolo Decl. 06.09.73

Palazzo Pastore - Vincolo D.M. 30.03.96

Palazzo Aquilecchia - Vincolo D.M. 25.03.83 e D.M. 14.08.93

Masseria Leonessa - Vincolo D.M. 14.08.93

Masseria Parasacco - Vincolo D.M. 30.10.95 e D.M. 30.10.97 (indiretto)

Mura Normanne e Porta Venosina - Vincolo D.M. 26.05.59

Portale in pietra Casa Desino – Vincolo Legge 364 – Not. 16.05.29

Grotta S.Margherita - Vincolo Legge 364 – Not. 05.02.13

Edificio in Via Commenda di Malta - Vincolo D.D.R. n. 77 del 18.10.2010

Casa Nitti - Vincolo D.D.R. n.48 del 20.05.2013



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/40

Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

*Stazione ferroviaria e scalo merci di Melfi - Vincolo D.S.R. n. 5 del 15.07.2015
Strada ferrata Avellino – Rocchetta S. Antonio - Vincolo D.S.R. n. 213 del 24.11.2016*

MONTEMILONE

Masseria Torre di Quinto – Vincolo D.M.08.10.92

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- *comma 1): I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Lavello, Montemilone*
- *comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Lavello, Montemilone.*

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Il richiedente ha prodotto l'elaborato "Relazione_Integrazioni_punto_4" che mette in evidenza le interferenze tra il patrimonio architettonico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, ovvero: Nessuna

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- *Area archeologica Posta Scioscia del comune di Lavello, che dista dal parco 1,7 km;*
- *Area archeologica Foragine del comune di Lavello, che dista dal parco 5,9 km;*
- *Area archeologica Gravetta/Carrozze del comune di Lavello, che dista dal parco 6,4 km;*
- *Area archeologica di Serra dei Canonici del comune di Melfi, che dista ca 430 mt dalla Stazione elettrica già esistente di Masseria Catapaniello;*
- *Area archeologica di Casalini del comune di Melfi, cui si allinea il cavidotto di collegamento esterno.*

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

- *Nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 1 km) sono presenti 270 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch.*
- *Masseria Solagna: area di circa 200 mq riferibile ai resti di un edificio rurale di età*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- romana a breve distanza dal WTG 03;*
 - *Monte Quercia: area di circa 20000 mq con presenza di materiale preistorico ed i resti di una probabile villa romana entro un'area di 2500 mq;*
 - *Mezzana del Cantore: attestazioni di insediamenti rurali di epoca romana*
- 1.3.c. *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;*

Il richiedente ha prodotto l'elaborato "Relazione_Integrazioni_punto_4" che mette in evidenza le interferenze tra il patrimonio archeologico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, ovvero:

- *Buffer di 200 ml dai tratturi*

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

- 2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):*

Dall'elaborato denominato "A_17_5_C_1_1_Mappa della intervisibilità Parco Eolico Rosamarina", si evincono le seguenti criticità:

- (i) *Dall'abitato di Lavello sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*
- (ii) *Dall'abitato di Montemilone sarebbero visibili da 3 a 4 aerogeneratori in progetto;*

Dagli elaborati prodotti per l'analisi degli effetti cumulativi con altri impianti, ovvero "A_17_5_C_1_2_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI" e "A_17_5_C_1_3_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI E IN FASE DI AUTORIZZAZIONE", si evincono le seguenti criticità:

- (i) *Dall'abitato di Lavello sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;*
- (ii) *Dall'abitato di Montemilone sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 44 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione, a seconda del punto di vista adottato.*

L'elaborato "A_17_5_C_2_FOTOINSERIMENTI_REV" mette in evidenza che:

- (i) *Da Lavello (punto di vista 08), sono già visibili 07 aerogeneratori del parco eolico*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

San Mauro. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 14, di cui di progetto WTG01 (visibile intero rotore) e WTG02 – WTG03 (visibile intera pala);

- (ii) *Da Montemilone, considerando che non è stato utilizzato come punto di vista il centro storico, ma un punto di ripresa al di fuori dello stesso (punto di vista 15), sono già visibili 12 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 19, di cui di progetto WTG01 - WTG02 – WTG03 (visibile intero rotore);*

Si rammenta che il D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1, lettera d), tutela “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

- 2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).*

Parchi esistenti

- *Parco eolico Tivano (n. 7 aerogeneratori);*
- *Parco eolico San Mauro (n. 7 aerogeneratori);*
- *Parco eolico Forentum (n. 12 aerogeneratori).*

Parchi in fase di autorizzazione

- *Parco eolico Catena (n. 8 aerogeneratori);*
- *Parco eolico Laconia (n. 15 aerogeneratori);*
- *Parco eolico Milonia (n. 17 aerogeneratori).*

- 2.1.c. *Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione: nessuna*

2.2 Beni architettonici

- 2.2.a. *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

Dall'elaborato denominato “A_17_5_C_1_1_Mappa della intervisibilità Parco Eolico Rosamarina”, si evincono le seguenti criticità:

- (i) *Dalla masseria Giustino Fortunato (Vincolo D.M. 27.09.89) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*
- (ii) *Dalla masseria Marchesa (Vincolo D.M. 19.11.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*
- (iii) *Dalla masseria Bosco delle Rose (Vincolo D.M. 13.10.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*
- (iv) *Dalla masseria Iannuzzo (Vincolo D.M. 08.10.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*
- (v) *Dalla masseria Casone (Vincolo D.M. 08.10.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;*





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- (vi) Dalla masseria Saraceno - Quaranta (Vincolo D.M. 08.02.97 – D.M. 27.08.98) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;
- (vii) Dalla masseria Finocchiaro (Vincolo D.M. 19.11.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;
- (viii) Dalla masseria Torre di Quinto (Vincolo D.M. 08.10.92) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto.

Dagli elaborati prodotti per l'analisi degli effetti cumulativi con altri impianti, ovvero "A_17_5_C_1_2_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI" e "A_17_5_C_1_3_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI E IN FASE DI AUTORIZZAZIONE", si evincono le seguenti criticità:

- (i) Dalla masseria Giustino Fortunato sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 44 a 53 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (ii) Dalla masseria Marchesa sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (iii) Dalla masseria Bosco delle Rose sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (iv) Dalla masseria Iannuzzo sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 54 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (v) Dalla masseria Casone sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 54 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (vi) Dalla masseria Saraceno - Quaranta sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 54 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (vii) Dalla masseria Finocchiaro sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (viii) Dall'area archeologica Posta Scioscia sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 54 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (ix) Dall'area archeologica Cimitero/Gravetta a Lavello sarebbero visibili da 25 a 33



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;

- (x) Dall'area archeologica Foragine sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione.

L'elaborato "A_17_5_C_2_FOTOINSERIMENTI_REV" mette in evidenza che:

- (i) Dalla masseria Giustino Fortunato (punto di vista 02), sono già visibili 05 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 12, di cui di progetto WTG01 – WTG02 (visibile intero rotore) e WTG03 – WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (ii) Dalla masseria Marchesa (punto di vista 06), sono già visibili 07 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 14, di cui di progetto WTG01 – WTG02 - WTG03 (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (iii) Dalla masseria Bosco delle Rose (punto di vista 10), sono già visibili 06 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 13, di cui di progetto WTG01 – WTG02 - WTG03 (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (iv) Dalla masseria Iannuzzo (punto di vista 11), sono già visibili 06 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 13, di cui di progetto WTG01 – WTG02 – WTG03 in primo piano data la distanza ravvicinata (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (v) Dalla masseria Finocchiaro (punto di vista 12), sono già visibili 04 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 11, di cui di progetto WTG01 – WTG02 – WTG03 (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (vi) Dalla masseria Casone (punto di vista 13), sono già visibili 06 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 13, di cui di progetto WTG01 – WTG02 – WTG03 in primo piano data la distanza ravvicinata (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (vii) Dalla masseria Torre di Quinto (punto di vista 14), sono già visibili 12 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/40

X
GFP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

19, di cui di progetto WTG01 – WTG02 (visibile intero rotore) e WTG03 - WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 (visibile intera pala).

2.3 Beni archeologici

L'area dove andrebbe a localizzarsi l'impianto, si inserisce nel milieu territoriale dell'ager Venusinus, caratterizzato da un fitto popolamento in epoca romana, di cui notevoli sono le testimonianze materiali censite con le indagini dirette sul terreno. D'altra parte, come tuttora ben evidente dalle numerose interferenze tratturali, si tratterebbe di una porzione territoriale piuttosto centrale, rispetto a diversi tracciati individuati già in età preistorica per la transumanza. L'esiguità dei siti individuati nel versante più nord-orientale del parco si deve attribuire, d'altronde, alla scarsità delle indagini, più che ad altre cause, specie se si considera che proprio tra Montemilone e Minervino sussistono i resti di un importante acquedotto del II secolo d.C., commissionato da Erode Attico che portava fino a Canosa.

Sul versante opposto, l'areale della sottostazione elettrica nella porzione più occidentale si colloca al centro di due zone di vincolo archeologico del territorio di Melfi: la necropoli tardoarcaica (VI-IV a.C.) di Casalini ed il sito pluristratificato di Serra dei Canonici (con fasi dal neolitico al tardoantico), lungo il collegamento fluviale ofantino.

Dall'elaborato denominato "A_17_5_C_1_1_Mappa della intervisibilità Parco Eolico Rosamarina", si evincono le seguenti criticità:

- (i) Dall'area archeologica Posta Scioscia (Vincolo con D.M. del 29/03/1977) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;
- (ii) Dall'area archeologica Gravetta/Carrozze di Lavello (Vincolo con D.M. del 18/06/1991) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto;
- (iii) Dall'area archeologica Foragine (Vincolo D.M. 13 luglio 2004) sarebbero visibili da 5 a 7 aerogeneratori in progetto.

Dagli elaborati prodotti per l'analisi degli effetti cumulativi con altri impianti, ovvero "A_17_5_C_1_2_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI" e "A_17_5_C_1_3_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI E IN FASE DI AUTORIZZAZIONE", si evincono le seguenti criticità:

- (i) Dall'area archeologica Posta Scioscia (punto di vista 02) sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 54 a 63 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (ii) Dall'area archeologica Gravetta/Carrozze a Lavello (punto di vista 09) sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione;
- (iii) Dall'area archeologica Foragine (punto di vista 10) sarebbero visibili da 25 a 33 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e da 64 a 73 aerogeneratori considerando l'effetto cumulo dell'impianto di progetto con i parchi esistenti e con quelli in fase di autorizzazione.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

L'elaborato "A_17_5_C_2_FOTOINSERIMENTI_REV" mette in evidenza che:

- (i) Dall'area archeologica Posta Scioscia (punto di vista 02), sono già visibili 05 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 10, di cui di progetto WTG02 (visibile intero rotore) e WTG03 – WTG06 – WTG07 (visibile intera pala);
- (ii) Dall'area archeologica di Gravetta/Carrozze a Lavello (punto di vista 09), sono già visibili 12 aerogeneratori del parco eolico Bellavello e 07 aerogeneratori del parco eolico San Mauro. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 26, di cui di progetto WTG01 – WTG02 – WTG03 a distanza ravvicinata (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 – WTG06 – WTG07 (visibile intero rotore);
- (iii) Dall'area archeologica Foragine (punto di vista 10), sono già visibili 06 aerogeneratori del parco eolico Bellavello. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili complessivamente da questo punto di ripresa sarebbero 13, di cui di progetto WTG01 – WTG02 – WTG03 (visibile intero rotore) e WTG04 – WTG05 – WTG06 – WTG07 (visibile intera pala).

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo di questo Istituto Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento, dott.ssa Sabrina Mutino;
- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto di questo Istituto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento, arch. Serena Tedesco;
- dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto in oggetto è costituito da 07 turbine eoliche dislocate sul territorio in due sottogruppi (le turbine WTG01 - WTG02 – WTG03 nel sottogruppo a SUD e WTG04 – WTG05 - WTG06 – WTG07 in quello dislocato a NORD dell'area in esame), modello tipo GE 5.3 -158 – 50 Hz con potenza nominale 5.3 MW, ciascuna avente diametro del rotore fino a 158 ml, altezza torre fino a 120,90 ml, per un'altezza massima fino a 199,90 ml, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 10 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010. Per tale ragione il presente parere ha tenuto in considerazione i beni archeologici, architettonici e paesaggistici siti non solo nei comuni direttamente interessati dall'impianto e dalle sue opere di connessione (Lavello, Venosa e Melfi), ma anche nel comune di Montemilone. Il parco eolico sarebbe ubicato a N-E dell'abitato di Lavello da cui disterebbe circa 8 km (distanza rispetto all'aerogeneratore WTG1 che è il più vicino); per le opere di connessione alla rete, i cavidotti provenienti dagli aerogeneratori di progetto si svilupperebbero per 23,22 km nel territorio di Lavello, per 3,55 km in quello di Venosa e per 9,91 km in quello di Melfi, dove avverrebbe anche la consegna nella SSE elettrica 380/150 KV "MELFI 1" già esistente, ubicata presso la località Masseria Catapaniello.

L'impianto è in strettissimo dialogo con il parco eolico esistente di Forentum o Bellavello (n. 12 aerogeneratori) ed in posizione limitrofa al Parco eolico esistente Tivano (n. 7 aerogeneratori),



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

27/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Parco eolico esistente San Mauro (n. 7 aerogeneratori) e ad altri parchi in fase di autorizzazione - Parco eolico Milonia (n. 17 aerogeneratori), Parco eolico Catena (n. 8 aerogeneratori), Parco eolico Laconia (n. 15 aerogeneratori). L'area vasta di analisi conta dunque 26 turbine esistenti oltre alle 40 già in fase di autorizzazione. Le 07 turbine di progetto, se realizzate, determinerebbero un evidente incremento dell'impatto paesaggistico sull'area come ampiamente documentato dall'analisi dei fotoinserimenti.

Difatti, come già evidenziato nella presente analisi, la realizzazione dell'impianto eolico in progetto ha un notevole impatto sugli aspetti percettivi di alcuni ricettori presenti nell'area, beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04, ovvero delle Masserie Giustino Fortunato, Iannuzzo e Finocchiaro nel comune di Lavello, della masseria Casone nel comune di Venosa e delle aree archeologiche di Posta Scioscia, Gravetta/Carrozze e Foragine sempre nel comune di Lavello.

Come documentato dai fotoinserimenti e dagli elaborati riguardanti l'intervisibilità, l'impianto sarebbe, inoltre, percepibile dai centri abitati di Lavello e Montemilone.

Pertanto, stante l'elevato potenziale archeologico del comprensorio in esame, caratterizzato da numerose testimonianze, determinate, da un lato, dalla densità insediativa lungo la vallata ofantina, dall'altro, da una fitta viabilità di collegamento tra S-W a N-E, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

*In conclusione, il parco eolico in oggetto proposto dalla **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** costituito da 07 turbine eoliche, si inserirebbe in un contesto marcato dalla presenza di altri impianti eolici e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico come quello dell'Ager Ofantino all'interno del quale cadono i 07 aerogeneratori, le relative piazzole e buona parte delle opere di connessione ed in collegamento visivo con l'antico abitato daunio di Forentum.*

La delimitazione dell'areale di Forentum è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 03/02/2020 e deliberata con successiva DGR n. 453 del 02/07/2020.

La delimitazione dell'Ager Ofantino e del Comprensorio Melfese è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 07/10/2020 e deliberata con successiva DGR n. 754 del 03/11/2020. Le suddette perimetrazioni rientrano tra le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, ancora in corso in attuazione degli impegni programmatici assunti tra Ministero e Regione con la sottoscrizione dell'Intesa Interistituzionale di Copianificazione.

*Per tutte le criticità sopra esposte, questa Soprintendenza comunica il proprio **parere contrario** alla realizzazione dell'intervento in oggetto.*

- **la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 8249 del 10/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 32913 del 11/11/2020, ha comunicato quanto segue:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

“In riferimento al progetto di impianto eolico precisato in oggetto si fornisce il seguente parere per quanto di competenza.

Si premette che, nell'ambito della procedura di V.I.A., questa Soprintendenza è chiamata ad esprimersi atteso che parte del territorio della Regione Puglia risulta compreso nell'area contermine all'impianto eolico in esame. Nello specifico, nel raggio di quasi 10 km dell'area vasta di indagine, calcolata in base alle Linee Guida 2010, ricadono i territori comunali di Minervino Murge, Canosa, Ascoli Satriano.

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di n. 7 aerogeneratori di altezza totale di 199,9 metri e della potenza unitaria di 5,3MW, per una potenza complessiva di 37,1 MW e sarà ubicato a nord-est dell'abitato di Lavello. Per quanto concerne le opere di connessione alla rete, i cavidotti provenienti dagli aerogeneratori di progetto, della lunghezza complessiva di circa 36,68 km, si svilupperanno nel territorio di Lavello per circa 23,22 Km, in quello di Venosa per circa 3,55 Km ed infine in quello di Melfi per 9,91 km. Nel comune di Melfi, avverrà la consegna nella SSE elettrica 380/150 KV "Melfi 1" già esistente, ubicata presso la località Masseria Catapaniello, su di un pianoro alla quota media di 250 m. s.l.m..

Si rileva che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con gli altri impianti indicati nell'elaborato A. 1 7.5.c.2, amplificandone l'effetto selva e compromettendo ulteriormente uno skyline che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie (si vedano le testimonianze della stratificazione insediativa inserite nel PPTR della Puglia ricadenti all'interno dell'area buffer), siti di interesse archeologico e una fitta rete tratturale.

Gli stessi fotoinserimenti, limitatamente alla parte pugliese del territorio, mostrano chiaramente l'invasività del progetto proposto in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo.

Alla luce di quanto sopra, questa Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per quanto di competenza, è dell'avviso che l'impianto in esame produca impatti visivi significativi sulla componente visivo-percettiva ed esprime parere negativo al rilascio del provvedimento di V.I.A.”

- **il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 34550 del 25/11/2020, acquisito ed esaminato il parere delle Soprintendenze competenti per territorio, per quanto di competenza, ha comunicato quanto segue:

“Si fa seguito alla nota prot. 0015752 del 21.05.2020 con la quale codesto Servizio V richiede valutazioni riguardo le opere in oggetto, alla nota prot. 10181 del 09.11.2020 e alla nota prot. 0008249 del 10.11.2020 con le quali rispettivamente la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicano i propri motivati pareri.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

29/40





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MATTM, con particolare riguardo a quella archeologica, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo si sottolinea che, benché dall'esame della Relazione archeologica di progetto non risulti che sia stata effettuata la ricognizione del territorio interessato dai lavori né sia stata analizzata la documentazione costituita dalle foto aeree disponibili per la porzione di territorio interessata, dalla semplice analisi bibliografica e dei dati di archivio è stato possibile censire più di 270 siti archeologicamente rilevanti nell'area vasta di intervento. Inoltre, sebbene non risultino attualmente impatti diretti delle opere in progetto su tali siti, i caviddotti di collegamento presentano numerose interferenze dirette con la rete tratturale, prevedendo ben otto attraversamenti trasversali e sette longitudinali in contrasto con quanto disposto dalla L.R. n. 54/2015 della Regione Basilicata che prescrive il mantenimento di buffer di rispetto di 200 ml dal sedime dei tratturi. Va ricordato inoltre che la rete tratturale è tutelata con vincolo diretto dal DM 22.12.1983 per le sue valenze archeologiche, storiche, culturali e antropologiche.

Nonostante, quindi, già sulla base di tali dati il rischio archeologico in alcuni punti sia da definire "elevato", la SABAP della Basilicata non richiede ulteriori integrazioni documentali né attiva la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex articolo 25, commi 8 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, dal momento che, considerando l'entità delle problematiche archeologiche e paesaggistiche ostativa all'espressione di un parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, si è ritenuto inutilmente oneroso per la Proponente imporre la prosecuzione delle indagini previste dalla normativa per la definizione del rischio archeologico.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'impatto visivo che l'impianto eolico avrebbe sulle numerose aree archeologiche presenti nell'area vasta, nel sottolineare che l'intero Ager Ofantinus nel quale è localizzato l'impianto, è compreso fra i territori oggetto di procedimento di perimetrazione all'interno del PTPR per le loro valenze archeologiche, si concorda con le considerazioni delle competenti Soprintendenze che, dettagliando puntualmente le interferenze visive degli aerogeneratori e considerando l'effetto selva causato dalla presenza di altri impianti già realizzati, valutano come non rispondente ai criteri della tutela la realizzazione delle opere in progetto.

Tutto ciò considerato, si conferma il parere negativo espresso dalle Soprintendenze citate, relativo sia alle problematiche archeologico-paesaggistiche (interferenza visiva con rilevanti siti archeologici e mancato rispetto del buffer di 200 ml dal sedime dei tratturi) sia all'impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico in subsidenza."

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35652 del 4/12/2020 questa Direzione Generale ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, i suesposti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, segnalando alla Società proponente la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10-bis di inoltrare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, le proprie



X
GAP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa;

CONSIDERATO che la **Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** ha trasmesso, con nota prot. n. 608_20rs del 11 dicembre u.s., acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 36424 del 14/12/2020, le proprie **Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90**, formulata da questa Direzione Generale con nota prot. n. 35652 del 04/12/2020, allegando l'analisi della valutazione archeologica di rischio riportata nel documento "VIArch", datata maggio 2020";

CONSIDERATO che, conseguentemente, **questa Direzione Generale**, con nota prot. n. 36613 del 15/12/2020, ha chiesto alla Soprintendenza ed al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di voler esaminare i contenuti delle osservazioni pervenute e formulare le proprie controdeduzioni al fine di consentire a questo Servizio la definizione del parere conclusivo di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 1967 del 25/02/2021, acquisita agli atti con prot. n. 6696 del 01/03/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni, ha comunicato quanto segue:

*Si riscontra la richiesta di controdeduzioni, avanzata dal Servizio V di Codesta DG_ABAP con nota **Prot. MIBACT_DG-ABAP_SERV V | 15/12/2020 36613-P**, acquisita al Prot. di questo Ufficio in data 16 dicembre Prot. Nr. 11770-A, in riferimento alle Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 alla nota del 4 dicembre 2020, prot. n. MIBACT_|DG-ABAP-SERV V|04/12/2020|0035652-P-P| [34.43.01/20.42.1/2019] inoltrate dalla Società proponente EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*

*Questa Soprintendenza di seguito evidenzia le possibili controdeduzioni da sviluppare, unicamente in riferimento alle questioni di sua competenza, vale a dire le valutazioni tecniche contenute nel parere inoltrato a Codesto Servizio V della DG-ABAP con nota **Prot. MIBACT_SABAP-BAS| 9/11/2020|10181-P**.*

*In riferimento all'istruttoria per la **PARTE ARCHEOLOGICA** si evidenzia che questa Soprintendenza, all'atto dell'espressione del parere di competenza, non ha richiesto l'integrazione delle indagini indirette, previste nell'allegato n. 3 della circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, oggi Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio (Ricognizioni di superficie e sopralluoghi con relativa documentazione fotografica e schedografica; Collazione di cartografia storica e attuale; Fotointerpretazione, ecc.) necessarie per poter considerare completo il documento di VIArch, allegato al Progetto presentato dalla Società proponente. La Società si era infatti limitata ad effettuare una Relazione archeologica bibliografica e di archivio, dalla cui semplice lettura è stato tuttavia già possibile censire più di 270 siti archeologicamente rilevanti nell'area vasta di intervento. Considerando l'entità delle problematiche archeologiche e paesaggistiche, ostativa all'espressione di un parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, la SABAP della Basilicata non ha richiesto le ulteriori integrazioni documentali, ritenendo contraddittorio rispetto al parere negativo, nonché inutilmente oneroso per la Proponente, imporre la prosecuzione delle indagini previste dalla normativa per una più compiuta definizione del rischio archeologico.*

La Relazione archeologica, redatta quindi in forma incompleta, si è limitata a definire un livello di rischio basso, sulla base della semplice considerazione dell'assenza di interferenza diretta del progetto



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/40

AGP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

con i molteplici siti noti e/o oggetto di vincolo, senza tenere conto delle ulteriori analisi che, nel rispetto della normativa (articolo 25, commi 8 e ss del D.Lgs. 50/2016), si sarebbero dovute effettuare in fase di progettazione. A puro scopo di esempio, si richiamano i toponimi di masseria Solagna, Monte Quercia e Mezzana del Cantore, aree prossime agli aerogeneratori, in particolare al WTG 03, dove in passato le ricognizioni avevano individuato ampi spargimenti di materiale archeologico, ma che non sono state verificate in situ.

Nella stessa Relazione Archeologica di progetto veniva evidenziato un rischio **medio-alto** rappresentato dalle numerose interferenze dirette con la rete tratturale, che prevedevano ben otto attraversamenti trasversali e sette longitudinali, in contrasto con quanto disposto dalla L.R. n. 54/2015 della Regione Basilicata, che prescrive il mantenimento di buffer di rispetto di 200 ml dal sedime dei tratturi. Va ricordato che la rete tratturale è tutelata con vincolo diretto dal DM 22.12.1983 per le sue valenze archeologiche, storiche, culturali e antropologiche. Sul punto si segnala che, secondo quanto esposto dalla Proponente nel **Paragrafo III.1 delle "Osservazioni"** i tratturi esistenti "interessati dal percorso cavidotto sono stati provincializzati con provvedimenti precedenti al DM 22/12/1983 e, di conseguenza, sottratti alla tutela diretta imposta dal citato D.M.". Tuttavia, questa documentazione non è stata prodotta in sede di sottoposizione del Progetto alle Valutazioni dell'impatto Archeologico dell'opera e, infatti, ciò non era noto nemmeno a chi ha redatto la VIArch per conto della EDP.

Infine, in relazione al **Paragrafo IV delle "Osservazioni"**, con riferimento unicamente alla assenza di interferenze con vincoli archeologici, in linea generale è possibile ribadire quanto precedentemente esposto circa la lacunosità delle indagini e la conseguente impossibilità di definire un rischio archeologico effettivo derivante dalla realizzazione delle opere. Ciò è aggravato dalla circostanza, ben esplicitata nel parere di questo Ufficio Prot. **MIBACT_SABAP-BAS| 9/11/2020|10181-P**, che "l'esiguità dei siti individuati [anche solo bibliograficamente] nel versante più nord-orientale del parco, si deve attribuire alla scarsità delle indagini, più che ad altre cause, specie se si considera che proprio tra Montemilone e Minervino sussistono i resti di un importante acquedotto del II secolo d.C., commissionato da Erode Attico che portava fino a Canosa".

Più specificamente in relazione alla delimitazione dell'agro Ofantino come "zona di interesse archeologico" ai sensi della lett. m c. 1 dell'art. 142 DLgs 42/2004, pur comprendendo la asserita volontà di "circoscrivere e bilanciare l'amplissima discrezionalità interdittiva delle Soprintendenze" da parte della Proponente, non pare possibile condividerne il giudizio, secondo cui "la perimetrazione non è il risultato di indagini puntuali e concrete effettuate sul territorio, bensì [dovuta] a considerazioni di carattere generale". Pertanto, sebbene la delimitazione non comporti ancora delle NTA di salvaguardia, non si è ritenuto di doverne tacere le risultanze istruttorie in fase endoprocedimentale, non offrendo elementi utili alla Valutazione più ampia, che l'Ente competente ad esprimere il parere sugli impatti della realizzazione dell'eolico in progetto, ovvero Codesta Direzione Generale, è chiamato a compiere.

In riferimento all'istruttoria per la **PARTE PAESAGGISTICA** ed in particolare al **Paragrafo V delle "Osservazioni"**, si contesta l'asserita genericità dei rilievi del MIBACT, "senza valutazione oggettiva in merito al cumulo degli impatti con altri impianti esistenti e senza riferimento ad alcuna tavola di layout e/o di intervisibilità tra gli aerogeneratori", in quanto nel punto "2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO" del parere



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X
10



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

di questo Ufficio Prot. **MIBACT_SABAP-BAS** 9/11/2020\10181-P, si analizzano le criticità del progetto relative agli impatti cumulativi sulla scorta proprio delle tavole elaborate dal proponente a cui si fa esplicito riferimento (cfr. "A_17_5_C_1_1_Mappa della intervisibilità Parco Eolico Rosamarina", "A_17_5_C_1_2_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI" e "A_17_5_C_1_3_ZVI_CUMULATO CON PARCHI ESISTENTI E IN FASE DI AUTORIZZAZIONE", "A_17_5_C_2_FOTOINSERIMENTI_REV"). Detti impatti cumulativi sono, inoltre, analizzati e distinti per categorie di beni tutelati, distinguendo tra beni paesaggistici, architettonici ed archeologici.

Questa Soprintendenza ha inoltre analizzato l'intervisibilità del parco rispetto ai ricettori sensibili presenti nell'area vasta di analisi considerando l'effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti o in fase di autorizzazione. Il rispetto delle distanze minime tra l'aerogeneratore di progetto e quelli esistenti per evitare il così detto "effetto selva" è un obbligo a cui il ricorrente deve ottemperare ai sensi della normativa vigente (PIEAR) e non impedisce a questo Ufficio di analizzare l'impatto visivo dell'aerogeneratore di progetto sui beni culturali e sul paesaggio tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Infine, si relaziona in merito al **Paragrafo VI delle "Osservazioni"**, sull'inapplicabilità della L.R. 54/2015. Ai sensi della parte IV del D.M. 10 settembre 2010 la non idoneità dell'area, operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, identifica obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in quelle determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

All'interno dell'elaborato "Relazione_Integrazioni_punto_4", a pag. 22, nel mettere in evidenza le interferenze tra il patrimonio paesaggistico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, il proponente, in merito ai fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna, riporta quanto segue "Gli aerogeneratori di progetto non ricadono in aree vincolate di cui al D.Lgs 42/2004 art.142 lett.c.. Alcuni tratti di cavidotti interrati interessano le aree soggette a vincolo di cui di cui al D.Lgs 42/2004 art.142 lett.c". Si è dunque dedotto che non già gli aerogeneratori quanto alcuni tratti di cavidotti cadano nel buffer di 500 ml dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi della L.R. 54/15. Giova ricordare a tal riguardo che l'Allegato A della L.R. 54/2015 ss.mm.ii. identifica "aree non idonee" all'installazione degli impianti FER, indipendentemente dalla loro intervisibilità tra beni sottoposti a tutela e impianti FER (impianto inteso come composto dagli aerogeneratori e dalle relative opere di connessione). Sul tema, la sentenza 286/2019 della Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 43 della L.R. 38/2018 che teneva conto dei buffer delle aree non idonee solo rispetto alla correlazione visiva. In ogni caso, preme evidenziare come le valutazioni di merito non siano state fatte sulla base di una mera enucleazione del buffer di interferenza con la L.R. 54/15 che costituisce uno degli elementi di analisi per attenzionare il progetto de quo.";

CONSIDERATO che il Servizio II "Tutela e scavi del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 7541 del 08/03/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza, ha fornito il proprio contributo istruttorio, comunicando quanto segue:

"Si fa seguito alla nota prot. 0036613 del 15.12.2020 con la quale codesto Servizio comunica il ricevimento della nota 608 dell'11.12.2020, recante Osservazioni della EDP-Renewables-Italia-Holding S.r.l. al



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

33/40

★
GMP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

preavviso di diniego ex art.10 bis della L.241/1990, nonché alla nota prot. 0001967 del 25.02.2021 con la quale la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (di seguito "Soprintendenza") comunica le proprie valutazioni in merito.

Lo scrivente Servizio, analizzate le citate Osservazioni, confrontata la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MATTM con quella trasmessa in allegato alle Osservazioni, preso atto di quanto riportato nel citato parere dalla Soprintendenza, rileva quanto segue.

Secondo quanto affermato dalla Proponente, il giudizio negativo di questo Servizio deriverebbe da un difetto di istruttoria derivato "dall'errato presupposto di fatto ... per cui "dalla Relazione Archeologica di progetto non risulta che sia stata effettuata la ricognizione del territorio interessato dai lavori". Sul punto il Servizio II non ha mai richiesto integrazioni ed in verità, la Società ha effettuato l'analisi della valutazione archeologica di rischio ... riportata nel documento "VIArch" (doc. 3), datata maggio 2020, che si invia congiuntamente alla presente".

A tale proposito si precisa quanto segue.

In data 01.03.2019 è stata pubblicata sul sito del MATTM la seguente documentazione archeologica:

A-4-Relazione-Archeologica

A-4-1-Carta-Archeologica

A-4-2a-Carta-Potenziale-Archeologico

A-4-2b-Carta-Potenziale-Archeologico

A-17-5-B-4-Centri-Urbani-e-Zone-archeologiche-e-monumentali

In data 27.09.2019 viene nuovamente pubblicata la medesima documentazione, mentre in data 16.01.2020 viene caricato sul sito il documento "A-4b- Addendum- alla- Relazione- Archeologica" datato peraltro 01.09.2019.

Sulla base di tale documentazione la Soprintendenza e lo scrivente Servizio hanno concordemente ritenuto un inutile aggravio la richiesta delle altrimenti necessarie integrazioni archeologiche, dal momento che le criticità paesaggistiche rilevate, in aggiunta al grado di rischio archeologico già acclarato per il territorio in questione, risultano già sufficienti a determinare un parere negativo alla realizzazione del progetto.

Si rileva comunque che i documenti pubblicati risultavano parziali ed incompleti, in quanto non redatti sulla base della normativa vigente: il comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 prescrive infatti esplicitamente che la relazione sia redatta sulla base di "dati di archivio e bibliografici reperibili, ... esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, ... lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni".

Tale incompletezza era ben nota alla Proponente tanto che, nel citato "Addendum", in relazione alle Ricognizioni di Superficie si legge "considerando la tipologia di indagine, che per sua stessa natura deve essere eseguita con preferenza per il periodo successivo alle arature e in ogni caso non in primavera e in estate (quando la vegetazione ricopre il terreno, rendendo difficile il riconoscimento delle eventuali tracce), come espressamente indicato nell'Allegato 3 della suindicata Circolare n. 1/2016, d'accordo con la committenza e considerata la consegna estiva della relazione archeologica, si è deciso di attendere un periodo più compatibile con tale tipologia di indagine".

La nuova Relazione Archeologica, trasmessa alla scrivente Direzione, in allegato alla citata nota 608, solo in data 11.12.2020 ma datata maggio 2020, riporta invece i dati risultanti da una ricognizione effettuata in primavera avanzata come dimostrato dalla battuta fotografica che presenta i terreni in piena vegetazione, tanto che la visibilità dei suoli risulta in buona parte dei casi scarsa o nulla.

Considerato ciò, non si comprende in primo luogo perché la documentazione, mai prodotta nel corso della procedura di valutazione, non sia stata pubblicata sul sito del MATTM e, in secondo luogo, come sarebbe stato possibile per i competenti Uffici del MiC prenderne visione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

34/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Si ritiene comunque opportuno sottolineare che la nuova Relazione, oggetto di valutazione in questa sede, non riporta elementi in grado di modificare le valutazioni espresse dallo scrivente Servizio nella nota prot. 0034550 del 25.11.2020 dallo scrivente Servizio.

In tale documento si legge, tra l'altro: "L'uso del suolo, il grado di urbanizzazione, l'accessibilità dei singoli campi hanno una enorme importanza ai fini della valutazione del rischio archeologico, la cui efficacia è direttamente proporzionale al grado di visibilità di un'area ...

Nell'attività di ricognizione eseguita per questo progetto, particolarmente condizionante è stata la visibilità del terreno, influenzata dal tipo di coltura presente e dal periodo in cui essa è stata eseguita, aprile-maggio 2020, momento in cui alto è il grado di maturazione del grano, visibilità nulla o scarsa. Buona la visibilità delle particelle destinate ad uliveto, frutteto e vigneto (in molti casi recintati) e dei campi fresati. Spesso le aree nei pressi dei luoghi delle lavorazioni sono caratterizzate da copertura vegetativa spontanea fitta e molto coprente. Nel complesso l'area indagata ha, quindi, restituito un grado di visibilità basso".

E ancora: "L'analisi aerotopografica non ha restituito anomalie riferibili a target archeologici, così come la ricognizione di superficie condizionata dal grado di vegetazione delle colture. Tuttavia numerose sono le testimonianze archeologiche, derivate da precedenti ricognizioni topografiche e da indagini di scavo stratigrafico effettuate sul territorio interessato dal progetto."

Il riferimento all'Ager Ofantinus, perimetrato ai fini della individuazione di una nuova "zona di interesse archeologico" ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004, viene contestato dalla proponente in quanto a suo parere "l'esistenza di tale area non può essere opposta alla realizzazione del Progetto tenuto conto che;

... il PPRT non è vigente, né adottato tant'è che non sono state pubblicate nemmeno delle NTA di salvaguardia;

la perimetrazione non è il risultato di indagini puntuali e concrete effettuate sul territorio, bensì di considerazioni di carattere generale;

non si individuano criticità nell'area degli aerogeneratori, ma solo in quelle limitrofe al percorso del cavodotto che, si rammenta, sarà realizzato su strada esistente."

Al proposito, nel far proprie le considerazioni espresse dalla Soprintendenza, si precisa che l'attività preparatoria di studio che ha portato all'individuazione dell'Ager Ofantinus come contesto unitario è già conclusa: di conseguenza risulta contrario ai compiti istituzionali di questo Ministero non considerare, nell'analisi del progetto, anche gli impatti che le opere da realizzare avrebbero su tale contesto la cui culturalità non dipende dall'apposizione del vincolo, meramente ricognitivo.

La Proponente, infine, non ritiene legittimo il parere in quanto non vengono indicate le modifiche progettuali ritenute sufficienti a superare il dissenso, pratica cui le Amministrazioni sarebbero tenute ad attenersi "quale un canone di comportamento (e una regola di civiltà giuridica) informato ai più generali principi di efficacia dell'azione amministrativa, correttezza e leale collaborazione".

Al proposito si ritiene sufficiente riportare quanto stabilito dalla L. 241/1990 all'articolo 14-bis, comma 3: "...le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Risulta infatti chiaro che non sarebbe logico e possibile indicare alternative progettuali nel caso in cui le criticità riscontrate rendessero impossibile individuare una localizzazione alternativa.

Tutto ciò considerato, concordando con le valutazioni della Soprintendenza, si conferma il parere così come espresso nella citata nota prot. 0034550/2020.";

CONSIDERATO quanto disposto dalla L.R. n. 54/2015 con cui sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "Piano paesaggistico



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

35/40



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus..." e il "...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...";

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

CONSIDERATO l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 9 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, e rientrante nelle fattispecie dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 comma 1, lett. b), c), g), m), nonché della parte II del Codice;

RITENUTO necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell'areale dell'*ager Ofantino*, in quanto proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- in riferimento a quanto la società asserisce al punto II delle Osservazioni che il parere formulato da questa Amministrazione non è assimilabile ad un parere "con portata meramente endoprocedimentale" alla stregua di quelli rilasciati da gli altri enti interessati bensì è parte integrante del Decreto VIA finale emesso dall'autorità competente (MiTE) di concerto con questo Ministero, come chiaramente disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 all'art. 25 comma 2, appare opportuno precisare che:
 - Il decreto di compatibilità ambientale di un progetto sottoposto a VIA è un atto complesso che si concretizza nell'espressione di pareri autonomi di due distinte amministrazioni (MiTE e MiC nella fattispecie) i cui pesi, validità e dignità si equivalgono;
 - In caso di non corrispondenza fra i pareri formulati dalle due amministrazioni coinvolte



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

36/40





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

nella formulazione del parere finale, la risoluzione è stabilita in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con una propria deliberazione finale, ai sensi della L. n. 400 del 23 agosto 1988 e del citato art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in mancanza di concerto, adotta il provvedimento finale.

- Appare tanto più infondata la convinzione che il parere vincolante di questa Amministrazione si palesi solo in caso di insistenza di opere di progetto in corrispondenza di beni tutelati – in questo senso le consolidate disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 impediscono la realizzazione di questo genere d'interventi nelle aree di incidenza del bene vincolato e nelle relative fasce di rispetto – e ancor di più l'affermazione circa l'inammissibilità dello stesso;
 - la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"
 - nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
 - Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
 - secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- l'area vasta di riferimento risulta, ad oggi, fortemente compromessa per la presenza di ben 26 aerogeneratori esistenti e 40 autorizzati o con iter autorizzativo in corso e la realizzazione di ulteriori 7 aerogeneratori andrebbe ad appesantire un bilancio già critico, soprattutto se si considera la stretta relazione fra l'impianto in esame ed i vicini parchi eolici quali:
 - il parco eolico esistente di *Forentum* o *Bellavello* (n. 12 aerogeneratori);
 - il parco eolico esistente *Tivano* (n. 7 aerogeneratori);
 - il parco eolico esistente *San Mauro* (n. 7 aerogeneratori);
 - altri parchi in fase di autorizzazione (Parco eolico *Milonia* di 17 aerogeneratori, Parco eolico *Catena* di n. 8 aerogeneratori, e Parco eolico *Laconia* di n. 15 aerogeneratori);





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- in termini percettivi, infatti, da quanto si evince dalla “*Mappa dell’intervisibilità cumulata*” e dalle fotosimulazioni di progetto l’impianto in esame risulterebbe potenzialmente visibile in quasi tutta l’area vasta di studio e l’effetto cumulativo derivante dalla sovrapposizione con gli aerogeneratori in esercizio porterebbe alla creazione di un “effetto selva” compromettendo, irrevocabilmente, l’immagine del paesaggio;
- nell’area vasta di riferimento dell’impianto eolico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell’insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell’impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell’area vasta;
- il contesto di riferimento è caratterizzato dalla presenza di importanti capisaldi architettonici di carattere identitario e da una straordinaria consistenza del patrimonio archeologico che, come precedentemente evidenziato, interessa anche l’*ager Ofantino*, in quanto proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l’equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l’impossibilità di assicurare l’equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un’adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, a cura di MISE,



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

38/40





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che, con nota prot. n. 521_20rs del 26/10/2020, la Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha formulato al Dipartimento per il coordinamento amministrativo del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio, istanza per l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a seguito della suddetta istanza, il medesimo **Dipartimento ha convocato in data 9 novembre u.s. una riunione istruttoria con le Amministrazioni interessate nel corso della quale sono emerse perplessità in merito alla applicabilità delle su richiamate disposizioni procedurali introdotte dalla L.104/2017 al presente procedimento** essendo la relativa istanza formulata in data antecedente alla nomina della nuova Commissione Tecnica VIA e VAS, avvenuta in data 25 maggio u.s.;

CONSIDERATO che con nota prot. DICA-27967 del 27 novembre 2020, acquisita agli atti al prot. n. 34891 del 30/11/2020, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato per il giorno 9 dicembre 2020 una riunione di coordinamento in modalità video-conferenza concernente la procedura in oggetto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal medesimo Dipartimento con nota prot. n. 3770 del 10/02/2021, acquisita agli atti al prot. n. 4676 del 11/02/2021, in merito alla necessità di acquisire le valutazioni da parte delle Amministrazioni competenti;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire ai pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

RITENUTO, per le su richiamate ragioni fornite dalla Soprintendenza competente per territorio e dal Servizio II di questa Direzione Generale, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990, e, pertanto di dover riconfermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., contenuti nella predetta comunicazione, quale parte integrante del presente parere;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in ordine all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al "Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

39/40


8
GPP



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

le relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Lavello e, limitatamente alle opere di connessione, di Venosa e Melfi, in provincia di Potenza, presentata dalla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Il responsabile del procedimento 
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

